



N. 58/09 R.G.N.R. mod. 21- bis
 N. 3013/15 R.G.A.P.

Sent. divenuta irrevocabile
 il _____

Addi _____
 Inviato estratto Procura

Comunicaz. Al P.G. ai sensi art.548 3° co. c.p.p.

SENTENZA N. 3023/15 AP-

depositata in Cancelleria
 il 14.1.16

N. _____
 Camp. Penale

Il _____
 fatta scheda casellario

CANCELLIERE
 Maria L. TORRE

TRIBUNALE DI MATERA
SENTENZA
 (artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Matera nella persona del **Giudice Dott. Giuseppe De Benedictis** alla pubblica udienza del **30/12/2015** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura della seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. **GRILLI Rocco Antonio** nato a Civitavecchia il 29.1.1944 residente in Matera
 ALLA P.TTA SINISGALLI 20/6
 Appellante - libero - assente carcerazione preventiva negativa
2. **GRILLI Emanuele** nato a Matera il 9.11.1973 ivi residente alla via Degli Aragonesi, 18
 Appellante - libero - presente carcerazione preventiva negativa
3. **PICCENNA Nicola** nato a Ventimiglia il 6.1.1958 residente in Matera alla P.tta
 Sinisgalli, 20/6
 Appellante - libero - presente carcerazione preventiva negativa

PARTE CIVILE

BUCCICO Emilio Nicola nato a Matera il 28.12.1940 ivi residente ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. M. Scalcione del foro di Matera.

IMPUTATI/APPELLANTI
 Come da foglio allegato

CONCLUSIONI:

Il PM: conferma sentenza di 1° grado; la p.c. conclude come da memoria depositata in cancelleria e memoria finale che deposita in uno alla nota spese; l'avv. Rago si riporta integralmente ai motivi di appello; l'avv. Lorusso si riporta ai motivi d'appello chiedendo assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti

A) del reato di cui agli artt. 110, 595 c.p., perché, in concorso tra loro, nel contesto di una missiva indirizzata al Questore di Matera, al Prefetto di Matera, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro e alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Salerno, offendevano la reputazione di BUCCICO Emilio Nicola; in particolare, chiedevano al Prefetto di Matera lo scioglimento del Consiglio Comunale di Matera – città della quale BUCCICO è Sindaco – *“poiché emerge, fra l’altro dalle denunce querele presentate dal signor ZITO Michele Francesco, una vera e propria associazione che opera con modalità mafiosa nella gestione del comparto urbanistico, come risulta solaramente evidente dal coacervo di interessi che vedono spiccare la figura centrale del Sindaco, Emilio Nicola BUCCICO”*.
In Matera e altrove, il 09.06.08.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 89/15 del 27.4.2015 (depositata il 11.5.2015) il Giudice di Pace di Matera ha dichiarato gli imputati GRILLI Emanuele, GRILLI Rocco Antonio e PICCENNA Nicola colpevoli del reato di diffamazione per avere, nel contesto di una missiva indirizzata il 9.6.2008 alle Procure di vari Tribunali, nonché alla Questura ed alla Prefettura di Matera offendevano la reputazione della costituita parte civile Buccico Emilio Nicola, chiedendo al Prefetto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Matera – di cui Buccico era Sindaco all'epoca del fatto – *“...poiché emerge fra l'altro dalle querele presentate dal signor ZITO Michele Francesco, una vera e propria associazione che opera con modalità mafiosa nella gestione del comparto urbanistico, come risulta evidentemente dal coacervo di interessi che vedono spiccare la figura centrale del Sindaco, Emilio Nicola Buccico.”*.

Il Giudice di pace, quindi, riteneva i tre imputati colpevoli del reato di diffamazione aggravata in danno della costituita parte civile Buccico Emilio Nicola, e li ha condannati alla pena di giustizia, oltre alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi a seguito di ulteriore giudizio civile, ed alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio, liquidate pure in dispositivo.

Onde pervenire a siffatta decisione il Giudice di prime cure si è fondato sulle risultanze della istruttoria dibattimentale, in particolare ha rilevato in sintesi:

- che vi era nel caso di specie il requisito della comunicazione del fatto lesivo della reputazione della costituita parte civile da parte dei tre odierni imputati, essendo stato integrato l'elemento materiale del reato dalla assenza dell'offeso, dalla offesa dell'altrui reputazione e dalla comunicazione a più persone, cioè la divulgazione con qualsiasi mezzo, del fatto offensivo, scrivendo in motivazione il Giudice di Pace anche che *“...indipendentemente dalle autorità cui è stata inviata la missiva, si può certamente ipotizzare che la stessa nel suo iter di smistamento nei vari uffici, sia venuta a conoscenza di altri e numerosi soggetti”* (pag. 3 dell'impugnata sentenza);

- che le frasi indicate nel capo di imputazione costituiscono certo offesa all'onore ed al decoro della costituita parte civile, poiché *“... le frasi contenute nella missiva e rivolte al Buccico hanno senza alcuna ombra di dubbio valore altamente offensivo dell'onore e della reputazione, precisando a tal proposito che ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole”*;

- che vi è l'elemento soggettivo del dolo, in quanto nel comportamento degli imputati si ravvisava la volontà di compiere atti lesivi dell'altrui reputazione con la consapevolezza della idoneità offensiva delle espressioni pronunciate o dei fatti riferiti, avendo comunque gli imputati confermato la paternità ed il

contenuto della missiva in cui erano scritte le frasi oggetto di contestazione e costituente corpo di reato allegato al fascicolo del dibattimento;

- che non sussisteva la fattispecie del ne bis in idem nel caso di specie, per essere stati gli imputati medesimi beneficiari del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP di Catanzaro (agli atti dell'appello, allegato 3, vi è la richiesta del PM, datata 22.9.2009, dove quest'ultimo, dopo avere sottolineato l'assenza del dolo di calunnia pur riconoscendo i toni coloriti contenuti nelle varie "richieste" avanzate dagli imputati al Questore ed al Prefetto della provincia di Matera, al Ministero della Giustizia, ecc. comunque conclude poi con l'inciso "*Eventuali profili diffamatori astrattamente rinvenibili nel documento redatto dagli indagati, non rileverebbero in questa sede, stante la mancanza di una denuncia querela delle persone offese*").

Con atto depositato nella cancelleria del Giudice di Pace di Matera dal difensore dell'imputato GRILLI Rocco Antonio in data 27.5.2015, nella Cancelleria del Tribunale di Matera in data 08.6.2015 dal difensore dell'imputato GRILLI Emanuele ed in data 29.5.2015 dal difensore dell'imputato PICCENNA Nicola, è stato proposto quindi appello sulla scorta dei seguenti motivi:

- improcedibilità dell'azione penale per carenza della querela avendo la costituita parte civile presentato querela contro i tre odierni imputati solo in data 22.12.2008, malgrado la stessa avesse avuto contezza di tale reato nei propri confronti con l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. inviato alla odierna parte civile e ricevuto il 28.8.2008, non ritenendo opponibile la circostanza che, con atto proprio costituito da ricevuta di ritorno del 17.9.2008, Buccico Emilio Nicola sostenga di aver dato solo in quest'ultima data mandato al proprio difensore per acquisire copia degli atti;

- che il fatto reato sarebbe comunque, nel merito, insussistente, in quanto per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte non si può ravvisare il dolo del delitto di diffamazione nel caso in cui l'espressione sia contenuta in un esposto all'Autorità e la legge ammetta tale intervento, pacificamente ammissibile nel caso di specie essendo stata richiesta all'Autorità indicata dalla legge di effettuare una valutazione su circostanze definite da un denunciante, non dagli autori della missiva, come di natura mafiosa;

- che mancherebbe in radice l'elemento soggettivo della diffamazione, non avendo mai i tre imputati inteso offendere l'onore ed il decoro della costituita parte civile, premesso che le circostanze su cui gli stessi hanno inteso sollevare l'attenzione dell'Autorità erano corrispondenti a quanto riferito nelle querele del Zito (che la stessa parte civile nel suo esame in primo grado ha confermato di conoscere "*Alla data del 22.12.2008 in cui ho presentato querela nei confronti del signor Zito avevo letto tutte le denunce dallo stesso inviate a me, non conosco altre denunce in senso formale. Negli esposti di Zito qualora vi fossero delle accuse dirette nei miei confronti, provvedevo ad inviarle alla Procura della*

Repubblica.”), senza aggiungere alle stesse alcuna frase offensiva (tutte le denunce dello Zito sono state comunque allegare agli atti del fascicolo del dibattimento).

Con atto del 23.9.2015 le parti relative ai tre distinti appelli sono state tutte citate a comparire per l'udienza del giorno 30.11.2015, nella quale, presenti i tre imputati e la costituita parte civile con i relativi procuratori dei medesimi, tutte le parti hanno inteso aderire alla agitazione indetta dalla Camera Nazionale forense, ragione per cui il processo (con sospensione dei termini di prescrizione) era rinviato alla udienza del 21.12.2015, e su richieste dei difensori dei vari imputati, a quella del 30.12.2015 (con nuova sospensione dei termini di prescrizione), a quella del 30.12.2015, nella quale, infine, le parti hanno rispettivamente concluso come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice del gravame, riconosciuta l'ammissibilità dell'appello *de quo* (ex art. 37 D. L.vo n. 274 del 2000), che le doglianze dei tre appellanti, per come da loro formulate nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Matera, siano da ritenersi, per le ragioni sotto esposte, comunque fondate sotto il preliminare ed assorbente motivo della carenza della necessaria procedibilità del reato loro contestato (carenza di querela in termini), e meritino perciò la sorte dell'accoglimento sulla base delle argomentazioni sopra riportate.

Osserva *in primis* questo Giudice che merita accoglimento il primo – ed assorbente – motivo di doglianza, relativo alla improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela; ovviamente, trattandosi di una condizione di procedibilità, l'accertata sussistenza della medesima impedisce al decidente di valutare il merito della questione.

Al di là del presunto principio del *favor querelae*, di cui ha scritto il Giudice di Pace in sentenza ed al principio, pur corretto, che la tardività della querela va dimostrata da chi la sostiene, va ricordato, comunque, come, decisamente in contrario avviso alla decisione di primo grado, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sia – praticamente da decenni – graniticamente orientato nel senso che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; detta conoscenza, secondo tali risalenti e consolidati principi nomofilattici, può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza del presunto autore del reato in suo danno e possa, quindi, liberamente determinarsi.

Pertanto, solo ed esclusivamente nel caso in cui debbano necessariamente essere svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo del reato, il termine di cui all'art. 124 c.p. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto



oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, bensì dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza dell'esito di tali indagini sottese, si badi bene, alla identificazione dell'autore del fatto (Sez. 5, sentenza n. 33466 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/08/2008) Rv. 241395; conformi: N. 14660 del 1999 Rv. 215188, N. 12634 del 2001 Rv. 218565, N. 31964 del 2001 Rv. 219324).

Tanto premesso, nel caso di specie, come ben si vede, la persona offesa, grazie all'avviso di conclusione indagini notificatogli dalla Procura di Catanzaro ben prima della scadenza termine di novanta giorni utile per deporre querela, nessun dubbio poteva avere in ordine alla individuazione degli autori della incriminata missiva; a questo punto, anche ammettendo che la persona offesa non avesse piena contezza del contenuto diffamatorio di tale missiva, è evidente a tutti l'errore del Giudice di prime cure, dato che nessun valore, al fine di prolungare tale termine, avrebbe mai potuto dall'ordinamento essere dato ad una ricevuta di missiva inviata dalla persona offesa del reato al proprio difensore, missiva contenente una delega a ritirare il carteggio dalla succitata Procura e studiarlo (tenendo presente peraltro che, logicamente, essendo il difensore della persona offesa già in precedenza stato investito con regolare mandato, non aveva formalmente alcun bisogno di un ulteriore e specifico permesso in tal senso), dato che l'unico atto (istruttorio) capace di spostare il termine perentorio di presentazione della querela, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sarebbe stato un atto tendente ad identificare gli autori del fatto, non l'esatto e definito contenuto del medesimo.

Ritiene pertanto questo decidente che non sia stato rispettato, nel caso di specie, il termine massimo per la proposizione di una rituale querela.

Questo comporta che l'azione penale nei confronti degli odierni appellanti non avrebbe potuto neppure iniziare, e, comunque, non poteva essere proseguita e tantomeno giungere alla pronuncia di una sentenza di condanna in loro danno, sentenza che va dunque riformata, con annullamento consequenziale anche delle relative statuizioni civili.

P.Q.M.

Letti gli artt. 38 e segg. D. Lgs. 274/2000 e l'art. 605 c.p.p., accoglie l'appello proposto da GRILLI Emanuele, GRILLI Rocco Antonio e PICCENNA Nicola e, in riforma della sentenza impugnata, li assolve dal reato loro ascritto in quanto estinto per carenza della necessaria querela.

Matera, 30.12.2015

Il Tribunale – Giudice Monocratico
Dr. Giuseppe De Benedictis

